



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 - 81021

Tel. 082/805987 - Fax 0823 804619

C. F. 8 0 0 0 7 2 7 0 6 1 6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 18 /02/2021

REGISTRO GENERALE N. 17 del 26-01-2021

OGGETTO : Determina costituzione del fondo provvisorio anno 2021.

L'anno duemilaventi il giorno 18 del mese di febbraio 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE E TRIBUTI

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, artt. 183 e 184;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il decreto n. 05 del 23/11/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del settore II;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Oggetto: DETERMINA COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO ANNO 2021

Premesso che

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"*, dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente *"di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019"*, mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"*;
- L'art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"* con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett B) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l'anno 2019 sono pari € 802 ;

Preso atto che

- il decreto legge n. 34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- la Conferenza Stato città ha formulato il proprio parere positivo nella seduta del 11 dicembre 2019 precisando che l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art.33, comma 2 del d.l. 34/2019 precisando che

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *"nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici"*, precisando successivamente che *"Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"* e che *"pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo"*;

Preso atto in merito agli incentivi tecnici che:

- La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *"gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017"* esclusivamente in caso di gara effettuata a partire dal 01/01/2018, mentre per le gare approvate precedentemente i citati incentivi soggiacciono ai limiti di crescita del salario accessorio;

Rilevato che per dare avvio alla contrattazione decentrata 2021, occorre determinare, il fondo stesso provvisorio 2021 sulla scorta di quanto stabilito per il 2020, salvo rideterminazione a verificarsi di eventuali esigenze future nel corso del corrente esercizio 2019;

Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo dell'anno 2020 predisposta dal dirigente del settore II allegata;

Visto il parere dell'Organo di revisione contabile allegato reso sulla sola costituzione del fondo 2021 rilasciato in data ...13/02/2021, acquisito al prot. 2494/2021.

“il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- nella Conferenza Stato città del 30 gennaio 2020, è stato indicato quanto segue *“come data di entrata in vigore dello schema di decreto attuativo dell’articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in corso di perfezionamento, oggetto dell’intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell’11 dicembre 2019, il 20 aprile 2020”*, tuttavia, il rinvio non riguarda le disposizioni riferite al calcolo del salario accessorio, con la conseguenza che è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020 tenendo conto delle indicazioni già sancite nella precedente conferenza Stato città del 11 dicembre 2019;
- il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 senza modifiche, con la sola data prevista di applicazione anche *lè* per il salario accessorio a partire dal 20 aprile 2020;
- la nuova base di calcolo sul salario accessorio è, pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- sussistono ancora alcune criticità in assenza di indicazioni degli organi istituzionali ed in particolare: a) possibile estensione delle disposizioni introdotte anche per il personale dirigenziale e per il segretario comunale; b) se esiste una separazione dei limiti tra fondo e posizioni organizzative, ovvero se la riduzione o l’aumento del personale dipendente comporti una automatica riduzione per entrambi; c) se il calcolo della consistenza del personale debba avvenire pro quota ovvero come semisomma di ciascun anno di rilevazione;

Richiamato l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'art.107 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

DETERMINA

1. di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 in considerazione delle previsioni del CCNL 2016-2018 secondo la tabella allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale, così come integrata dalla relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria, con il relativo parere dell'Organo di revisione contabile;
3. di dare atto che l'importo delle risorse accessorie dell'anno 2021, costituite dal fondo delle risorse decentrate e dal valore a bilancio stanziato per le posizioni organizzative e le alte professionalità, al netto delle risorse escluse, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017, precisando che l'aumento o diminuzione del fondo del salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del d.l. 34/2019 così come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019, e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020-2022, tenuto conto che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziato e non impegnate nell'esercizio 2021 esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno;
4. di dare informazione del presente atto e dei relativi allegati (Tabella del Fondo, relazione illustrativa e tecnico finanziaria della parte relativa alla costituzione del fondo) alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2021 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

IL Responsabile del Proc.
Nuzzo MariaGrazian



Il Responsabile Settore II
Dr. Vito Fusco

COMUNE DI ARIENZO
PARERE COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI ANNO 1

2494

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di febbraio il revisore unico del Comune di Arienzo Dr. Donato Zitiello

Il Revisore è chiamato a procedere all'esame dell'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, bozza di determina

Si ricorda come il principio contabile di cui all'All.4/2 al punto 5.2 prevede che "... nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate ...", avendo precisato la giurisprudenza contabile come la "formale delibera" si riferisca alla determina dirigenziale della costituzione del fondo essendo un atto di gestione che il Testo unico degli enti locali e la legislazione intestano in via esclusiva ai dirigenti.

L'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2021 è stata trasmessa al revisore dal responsabile del servizio del personale, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

Tale ipotesi di costituzione del fondo, risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria.

Il Revisore viene assistito, nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo, dal responsabile del servizio del personale, appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Revisore passa all'esame del precitato atto e della relativa documentazione che prevedono un ammontare di somme a disposizione, depurate delle somme non soggette al vincolo di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e depurate del valore delle posizioni organizzative ed alte professionalità pari ad € 44.822 (valore anno 2017), pari ad € 118.098 cui si aggiungono le risorse non soggette ai limiti (incentivi funzione tecniche, compensi avvocatura comunale con spese a carico della parte soccombente, economie da fondo straordinario, economie da risorse fisse non distribuite, compensi ISTAT e _____), pari a complessivi € 0 in merito ai differenziali per le posizioni di sviluppo, non soggetti a riduzione, PARI AD € 495 si aggiungono anche le risorse pari a 83,20 euro per il personale in servizio al 31/12/2015 pari ad € 1.830. A tal fine si ricorda come l'art. 11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del

2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico” con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l'anno 2020 sono rispettivamente pari € .830 (art.67, comma 2, lett.b) e pari ad € 802 (art.67, comma 2, lett.a).

all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017

Il Revisore prende, altresì atto, dell'aumento (diminuzione) del fondo delle risorse integrative, coincidente con la formulazione prevista dal d.l. n.34/2019 così come declinata dalla Conferenza Stato città del 11 dicembre 2019, la cui operatività è prevista dal 20/04/2020. In tali nuovi limiti, la costituzione è stata effettuata con una riduzione delle risorse variabili (pari ad euro _____) e una riduzione delle risorse fisse (pari ad euro _____) al fine di poter adeguare il valore del salario medio pro capite del personale presente.

Ciò premesso,

il Collegio ha verificato che:

- la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- i fondi contrattuali per l'anno 2021 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità del bilancio;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Tutto ciò premesso e considerato il Collegio dei revisori

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico Dr. Donato Zitiello F.to



Dott. Donato Zitiello
Commercialista Revisore

Iscri. Albo N° 785 Comm. Caserta
Via Buonarroti, 14 81020 S. Marco E.V. (Ce)
P.I. 04314860612 Cell: 3389346961

comune di arienzo		
DESCRIZIONE	2018	2021
Risorse stabili parte di fissa 2016 € 118.098,00		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)	118.098	118.098
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)		1.830
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)(NON SOGGETTI A LIMITE)	1.309	495
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)ANNO PRECEDENTE	1.187	2.158
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUIPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)		
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)		
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)		
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)		
decurtazione riallineamento 216	1.187	2.158
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'		
AUMENTO-DIMINUIZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019		
	119.407,00	120.423,00

Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) ⁽⁶⁾		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.G) CCNL 2016-2018) ^{(6)*(6)}		
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	541	
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)		
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)		
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.55-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C.5 CCNL 98-01)		
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co.3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) ⁽⁷⁾		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	541	
Totale Risorse variabili soggette al limite		

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	24.186	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)		
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	13.187	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ^{(6)*(7)}		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽⁶⁾		
INCENTIVI TRIBUTARI - LEGGE n.145/2018 - ART.1 COMMA 1091		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) ⁽⁷⁾		
Totale Risorse variabili NON soggette al limite		
TOTALE RISORSE VARIABILE	37.373	

TOTALE

totale depurato dalle risorse variab. Non sogg. A vincolo

importo P.O. e alte professionalità	44.608	33.892
importo complessivo compensi accessori	164.015	154.315
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018 parte fissa	1.309	2.325
Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019(esc.importi fuori limiti)	9.571	8.798
Personale al 31/12/2018	17,00	
personale in servizio all1/1/2021 rapportati ad orario pieno	17,50	
Personale medio (se inferiore si conta il personale presente al 31/12/2018)	17,50	
fondo pro capite al 31/12/2018	9.571,00	
fondo pro capite a 101/01/2021		8798

120.423

FONDO 2021

A detrarre importi consolidati per legge:

Progressioni orizzontali previsioni spesa 2021

-11.396,63

Indennità di comparto 2021

-8.355,26

risorse variabili adestinazione vincolata

RESIDUO FONDO DA DESTINARE CON CONTRATTAZIONE DECENTRATA

100.671

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (Art. 147 – bis Tuel)**

Arienzo, li 18/02/2021

IL Responsabile del Settore II
Dott. Vito Fusco

**ATTESTAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE IN
RELAZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO.**

IL sottoscritto Dott. Vito Fusco, quale Responsabile del Settore II del Comune di Arienzo; visto l'art. 6 bis della Legge n. 241/90, quale introdotto dalla Legge n. 190/2012;

ATTESTA

Sotto la propria responsabilità che:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con lo scrivente competente per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti interni e provvedimento finale;
- procederà con proprio atto a segnalare ogni situazione di conflitto, anche parziale.

Arienzo, li 18/02/2021

IL Responsabile del Settore II
Dott. Vito Fusco

PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto in oggetto.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis e dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi a capitoli descritti nella determinazione citata in oggetto.

Arienzo, li 18/02/2021

IL Responsabile del Settore II
Dott. Vito Fusco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della Presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Arienzo, li 01-03-2021

B. Messo Comunale

